

tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici del settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento e di movimentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato 1 della direttiva 84/529/CEE e' sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 settembre 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO ALLEGATO I

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono corrispondere alla norma EN 81-1 (edizione dicembre 1985), adottata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) salvo per quanto concerne i punti contemplati nel paragrafo 2:

"Norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - parte 1 - ascensori elettrici".

2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche:

2.1. Punto 12.4.2.1.

L'ultima frase e' sostituita dal seguente testo:

"Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo".

2.2. Punto 13.1.1.4.

Questo punto e' sostituito dal seguente testo:

"L'impianto elettrico degli ascensori deve:

a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della Comunita' economica europea,

b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto a) concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del paese in cui l'ascensore viene installato".

2.3. Punto 13.1.2

